


GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

Sabato 3 Marzo 1945 - XXIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO IN ITALIA

Gazzetta Ufficiale Parte I	} Annuo L. 100	} Gazzetta Ufficiale Parte II	} Annuo L. 60

Bollettino delle estrazioni (Sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle): Annuo L. 50

Prezzo di vendita dei fascicoli separati: L. 2 a copia

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale d'Italia » è di L. 4, per gli annunci giudiziari è di L. 5, per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annuncio originale comunicato per la inserzione esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 30 per gli annunci giudiziari e di L. 50 per gli altri annunci.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. 3, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annuncio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni riga ed il calcolo dei righe sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righe e degli spazi di righe occupati dal testo, esclusa, ben

s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini saranno pubblicati nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale d'Italia » del giorno « feriale » immediatamente successivo alla ricezione.

Agli effetti del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %.

Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80 % comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Le richieste di abbonamento e inserzioni devono essere indirizzate alla Libreria dello Stato, Via Canova 31, Milano. Il relativo importo può essere versato sul conto corrente postale n. 3/1970. Anche presso il negozio della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3, è in vendita la « Gazzetta Ufficiale d'Italia » e si accettano abbonamenti e avvisi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

- DECRETO DEL DUCE 25 ottobre 1944-XXII, n. 1025.
Modifica del ruolo organico dei posti di professore del Politecnico di Milano pag. 269
- DECRETO DEL DUCE 25 settembre 1944-XXII, n. 1026.
Autorizzazione al Preside della Scuola Media Governativa di Codogno, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Scolastica dell'Istituto, ad accettare una donazione pag. 270
- DECRETO INTERMINISTERIALE 7 dicembre 1944-XXIII, n. 1027.
Concorso a tre posti di grado IX del personale direttivo dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici pag. 270
- DECRETO INTERMINISTERIALE 20 giugno 1944-XXII, n. 1028.
Dispensa totale o parziale dall'insegnamento dei Capi di Istituto pag. 270
- DECRETO INTERMINISTERIALE 1° ottobre 1944-XXII, n. 1029.
Esonero dalle tasse scolastiche per particolari categorie di studenti in relazione allo stato di guerra pag. 270
- DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944-XXII, n. 1030.
Facoltà di deroga all'ultimo comma dell'art. 17 della Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, in favore di alunni dei ginnasi le cui famiglie risultino sinistrate per cause dipendenti dallo stato di guerra, o che siano profughi o chiamati alle armi pag. 271

1945

- DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 28 febbraio 1945-XXIII, n. 47.
Regolamento amministrativo dell'Ispettorato Generale per la Razza pag. 272

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL DUCE 25 ottobre 1944-XXII, n. 1025.
Modifica del ruolo organico dei posti di professore del Politecnico di Milano.

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Visto l'art. 63 del T. U. delle leggi universitarie approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la tabella D annessa al T. U. sopracitato e successive modificazioni;
Visto il R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1070;
Visto il R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1071;
Ritenuta l'opportunità di modificare per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà di Ingegneria e di Architettura del Politecnico di Milano;
Su proposta del Ministero dell'Educazione Nazionale;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente Decreto, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo assegnati, a termini della tabella D annessa al T. U. delle leggi universitarie approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, alle Facoltà di Ingegneria e di Architettura del Politecnico di Milano è modificato come segue:
Facoltà di Ingegneria: posti di ruolo n. 19.
Facoltà di Architettura: posti di ruolo n. 5.
Il presente Decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », previa registrazione alla Corte dei Conti, ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Data al Quartier Generale, addì 25 ottobre 1944-XXII.

MUSSOLINI

Il Ministro per l'Educazione Nazionale: BIGGINI

V° il Guardasigilli: PISENTI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 febbraio 1945-XXIII
Atti di Governo, Registro n. 2, foglio n. 27.

DECRETO DEL DUCE 25 settembre 1944-XXII, n. 1026.

Autorizzazione al Preside della Scuola Media Governativa di Codogno, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Scolastica dell'Istituto, ad accettare una donazione.

**IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA**

Veduta la domanda del Preside del Ginnasio governativo di Codogno (Milano), Presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa Scolastica del Ginnasio stesso;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Veduto il R. D. 26 giugno 1864, n. 1817;

Veduto il Decreto legislativo 15 dicembre 1943-XXII, numero 855;

Su proposta del Ministro dell'Educazione Nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Il Preside della Scuola Media governativa di Codogno (Milano), quale Presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa Scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare la somma di L. 13.500 in titoli di Stato, offerta da un gruppo di ex allievi e di ammiratori del compianto prof. Grossi Giuseppe al fine di costituire una borsa di studio intitolata al suddetto professore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », previa registrazione alla Corte dei conti ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Quartier Generale, 25 settembre 1944-XXII.

MUSSOLINI

Il Ministro per l'Educazione Nazionale: BIGGINI

V.° Il Guardasigilli: PISENTI

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 febbraio 1945-XXIII
Atti di Governo, Registro n. 3, foglio n. 35.*

DECRETO INTERMINISTERIALE 7 dicembre 1944-XXIII, n. 1027.

Concorso a tre posti di grado IX del personale direttivo dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legge 14 giugno 1925-III n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562 e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto 19 luglio 1941-XIX, n. 943, recante modificazioni all'ordinamento degli Uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1943-XXI;

Visti i decreti del Duce in data 8 ottobre 1943-XXI, 18 gennaio 1944-XXII, n. 41 e 18 agosto 1944-XXII, n. 607;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

I posti del grado IX del personale direttivo dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici riservati ad interni ai sensi dell'art. 25 del decreto 19 luglio 1941-XIX, n. 943 sono conferiti, anziché in seguito al risultato dell'esame pratico, come previsto dal decreto ministeriale 20 agosto 1943-XXI, mediante concorso per titoli fra coloro che hanno chiesto di partecipare a detto esame, sempre che siano tuttora in possesso dei requisiti dal predetto articolo.

Art. 2.

La Commissione incaricata dell'esame dei titoli e delle formazioni della relativa graduatoria, sarà costituita dal dott. Ing. Aldo Baldini, Direttore dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, presidente, dal dott. Fausto Zana, Ca-

po Reparto Amministrativo, dal dott. Placido Nicolicchia, Ispettore, membri.

Avrà le funzioni di Segretario il dott. Emilio Batani vice Ispettore aggiunto.

Il presente decreto, da sottoporre a ratifica del Consiglio dei Ministri, sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » previa registrazione alla Corte dei Conti, ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Sede del Governo, 7 dicembre 1944-XXIII.

Il Ministro delle Comunicazioni: LIVERANI

Il Ministro delle Finanze: PELLEGRINI

V.° Il Guardasigilli: PISENTI

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 febbraio 1945-XXIII.
Atti Ministeriali di Governo, Registro 7, foglio 6.*

DECRETO INTERMINISTERIALE 20 giugno 1944-XXII, n. 1028.

Dispensa totale o parziale dall'insegnamento dei Capi di Istituto.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

di concerto con

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 14 del R. D. 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduti gli articoli 30 della Legge 15 giugno 1931-X, n. 889, e 10 della Legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto il Decreto del Duce 8 ottobre 1943-XXI, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale », n. 247, del 22 ottobre detto, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro dell'Educazione Nazionale, su proposta del Provveditore competente, ha facoltà di esonerare, in deroga a quanto è previsto dagli articoli 14 del R. D. 6 maggio 1923-I, n. 1054, 30 della Legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e 10 della Legge 22 aprile 1932-X, n. 490, dall'obbligo dell'insegnamento, per tutta la durata della guerra, i presidi ed i direttori degli Istituti e delle Scuole governative la cui popolazione scolastica abbia raggiunto il numero di 250 alunni.

Possono parimente essere esonerati i Capi di istituti da cui dipendono amministrativamente e didatticamente corsi completi o sezioni staccate.

Art. 2.

Analogamente, su proposta motivata del Provveditore competente, possono venire dispensati o parzialmente alleviati dall'obbligo dell'insegnamento i presidi non compresi nell'articolo precedente.

Il presente Decreto, da sottoporre a ratifica del Consiglio dei Ministri, sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », previa registrazione alla Corte dei Conti, ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, 20 giugno 1944-XXII.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale: BIGGINI

Il Ministro per le Finanze: PELLEGRINI

V.° Il Guardasigilli: PISENTI

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 febbraio 1945-XXIII.
Atti Ministeriali di Governo, Registro 7, foglio 3.*

DECRETO INTERMINISTERIALE 1° ottobre 1944-XXII, n. 1029.

Esonero dalle tasse scolastiche per particolari categorie di studenti in relazione allo stato di guerra.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

di concerto con

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 10 dicembre 1942-XXI, n. 1704;

Visto il Decreto del Duce 20 dicembre 1943-XXII, n. 862;

Visto il Decreto del Duce 8 ottobre 1943-XXI, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », n. 247, del 22 ottobre detto, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico e accademico 1944-45 sono esonerati da tutte le tasse, sopratasse e contributi per l'ammissione alle lezioni e agli esami nelle scuole e negli istituti governativi di ogni ordine e grado, compresi quelli ad ordinamento autonomo, e per il conseguimento dei relativi diplomi, eccezion fatta per i contributi speciali imposti dai Consigli di amministrazione a norma degli articoli 152 del T. U. delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con R. D. 31 agosto 1933-XI, n. 1592 e 30 del Regolamento approvato con R. D. 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, gli studenti appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica e che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, si trovi o venga a trovarsi nella condizione di arruolato volontario, trattenuto, richiamato alle armi o di mobilitato nelle formazioni della Croce Rossa Italiana all'inizio o nel corso dell'anno scolastico ed accademico 1944-45, oppure si trovino o vengano a trovarsi essi stessi in detta condizione ed essi stessi, per la propria normale attività civile, costituiscano il principale sostegno economico della famiglia.

b) appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia prigioniero di guerra o sia disperso in seguito ad operazioni belliche o, in servizio nella marina mercantile, sia internato in Stati neutrali o, anche se non militare, risieda in territorio di Stati nemici;

c) appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, si trovi in Germania come ex internato militare;

d) appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia deceduto oppure sia rimasto mutilato o invalido in seguito ad azione del nemico o di elementi al soldo del nemico;

e) appartengano a famiglia che abbia abbandonato la propria residenza a causa di occupazione nemica o di sfollamento obbligatorio per ordine dell'autorità militare, oppure sia stata gravemente sinistrata in seguito ad eventi bellici;

f) siano rimpatriati dall'estero posteriormente al 29 agosto 1939-XVII, o siano rimpatriati dalle Colonie o dai Possedimenti italiani d'oltremare o rientrati dalla Libia, in dipendenza dello stato di guerra, semprechè all'estero, nelle colonie, nei Possedimenti o in Libia avessero stabile residenza. Il beneficio dell'esonero si applica anche se trovandosi lo studente in Italia, sia rimpatriato dall'estero dopo la data anzidetta, oppure dalle Colonie o dai Possedimenti, o sia rientrato dalla Libia il padre o la persona che costituisce il principale sostegno economico della famiglia;

g) siano maltesi, nizzardi o corsi di nazionalità italiana e si trovino in Italia per ragioni di studio o per motivi dipendenti dallo stato di guerra.

L'esonero è altresì concesso:

h) agli studenti che versino in disagiate condizioni economiche a causa della residenza delle persone di cui sono a carico in zone del territorio nazionale, o comunque pertinente allo Stato italiano, occupato dal nemico;

i) ferma restando la condizione dell'appartenenza a famiglia di disagiata condizione economica, ai cittadini italiani e agli ex cittadini jugoslavi, la cui famiglia risieda in una delle seguenti provincie: Zara, Lubiana, Spalato, Cattaro, oppure nella zona annessa alla provincia di Fiume, e che seguano studi nelle scuole e negli istituti di altre provincie della Repubblica.

Art. 2.

Le somme per le tasse, sopratasse e contributi, non percepite in dipendenza del presente Decreto dalle Università, dagli Istituti dell'Ordine Universitario e dagli Istituti e scuole di istruzione tecnica e artistica con amministrazione autonoma saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Per l'anno accademico 1944-45 resta sospesa l'applicazione delle leggi 26 gennaio 1942-XX, n. 79 e 80, ferma restando l'abrogazione del R. D. L. 22 giugno 1933-XI, n. 863, contenuta nella prima di esse.

Il presente decreto, da sottoporre a ratifica del Consiglio dei Ministri, sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », previa registrazione alla Corte dei Conti, ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, 1° ottobre 1944-XXII.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale: **BIGGINI**

Il Ministro delle Finanze: **PELLEGRINI**

V.° Il Guardasigilli: **PISENTI**

Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 febbraio 1945-XXIII.
Atti Ministeriali di Governo, Registro 7, foglio 4.

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944-XXII, n. 1030.

Facoltà di deroga all'ultimo comma dell'art. 17 della Legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, in favore di alunni dei ginnasi le cui famiglie risultino sinistrate per cause dipendenti dallo stato di guerra, o che siano profughi o chiamati alle armi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899;

Visto il Decreto del Duce 8 ottobre 1943-XXI pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 247 del 22 ottobre detto, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alla disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, per tutta la durata della guerra, può esser concesso di iscriversi e di frequentare per un terzo anno scolastico la medesima classe del Ginnasio ad alunni che siano stati riprovati, per giudizio finale o in seguito ad esame-colloquio, nei due anni scolastici immediatamente precedenti, e frattanto:

1) abbiano abbandonato la propria residenza a causa di occupazione nemica o di sfollamento obbligatorio per ordine dell'autorità militare;

2) siano stati sinistrati, essi o le loro famiglie, per cause di guerra;

3) si siano volontariamente arruolati nelle Forze Armate Repubblicane.

Art. 2.

Gli alunni, che intendono avvalersi della concessione di cui al precedente articolo, dovranno presentare la istanza, in carta libera, al Ministero dell'Educazione Nazionale. L'istanza dovrà essere corredata dei documenti che attestino le condizioni rispettive di profugo, di sinistrato o di militare dell'interessato e di un certificato scolastico da cui risulti il giudizio finale o dell'esame-colloquio, giusta il quale l'alunno fu ultimamente riprovato.

Art. 3.

Il Ministero dell'Educazione Nazionale, accertata l'attendibilità e valutata la gravità delle condizioni addotte nell'istanza di cui al precedente art. 2, decide caso per caso inappellabilmente se la concessione di cui all'art. 1 del presente decreto debba o meno essere accordata.

Il presente decreto, da sottoporre a ratifica del Consiglio dei Ministri, sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », previa registrazione alla Corte dei Conti, e inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Quartier Generale, 15 settembre 1944-XXII.

Il Ministro: **BIGGINI**

V.° Il Guardasigilli: **PISENTI**

Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 febbraio 1945-XXIII.
Atti Ministeriali di Governo, Registro 7, foglio 5.

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 28 febbraio 1945-XXIII, n. 47.

Regolamento Amministrativo dell'Ispettorato Generale per la Razza.

IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
E CAPO DEL GOVERNO

Visto il Decreto 19 aprile 1944-XXII, n. 171, riguardante la istituzione dell'Ispettorato Generale per la Razza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
D'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Giustizia e della Cultura Popolare;

Decreta:

Art. 1.

L'Ispettorato Generale per la Razza ha il seguente ordinamento:

1) una Direzione Generale da cui dipendono l'Ufficio degli Affari Generali e del personale, l'Ufficio Legislativo, applicazione leggi razziali e statistica, l'Ufficio studi, l'Ufficio propaganda e stampa, l'Ufficio ragioneria, l'Ufficio cassa e l'Ufficio economato;

2) Gabinetto e Segreteria particolare.

Art. 2.

Ai servizi dell'Ispettorato si provvede con personale di ruolo e non di ruolo nonché con personale distaccato e collocato fuori ruolo da altre Amministrazioni dello Stato nei limiti previsti per ciascun gruppo e grado dall'unita tabella.

All'assunzione di personale è provveduto su proposta dell'Ispettorato Generale per la Razza con decreto del Duce d'intesa con il Ministro per le Finanze, mentre per il distacco o il collocamento fuori ruolo di personale di altre Amministrazioni sarà provveduto su proposta dell'Ispettorato Generale per la Razza, con decreto del Duce d'intesa con i Ministri interessati.

Art. 3.

Per le immissioni nel ruolo di gruppo A è richiesta la laurea conseguita in una Università o in un istituto superiore.

Per le immissioni nel ruolo di Gruppo B è richiesto il diploma di scuola media superiore.

Per le immissioni nel ruolo di gruppo C è richiesto il diploma di scuola media inferiore.

Per i subalterni è richiesta la licenza elementare.

Art. 4.

L'Ispettore Generale per la Razza attua le proprie finalità alla periferia, a mezzo delle Prefetture.

Art. 5.

Alle spese relative all'impianto e al funzionamento dell'Ispettorato Generale per la Razza si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo, compreso nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle Finanze, alla rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione del presente Decreto.

Art. 6.

Il presente Decreto ha vigore dal giorno della istituzione dell'Ispettorato Generale per la Razza, sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Quartier Generale, addì 28 febbraio 1945-XXIII.

MUSSOLINI

Il Ministro per l'Interno: ZERBINO

Il Ministro per le Finanze: PELLEGRINI

Il Ministro per la Giustizia: PISENTI

Il Ministro per la Cultura Popolare: MEZZASOMA

V.° Il Guardasigilli: PISENTI

Tabella

2	Funzionari di gruppo A e di grado non inferiore al V
3	» » » » » » superiore al VI
4	funzionari di gruppo A e di grado VII
3	» » » » » VIII
3	» » » » » IX
3	» » » » » X o XI
12	» » » B
15	impiegati di gruppo C
6	» subalterni